Misure di attuazione del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"

approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 239 del 26/11/2013

Oggetto e finalità

1. In ossequio alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 39/2013, le presenti misure individuano le procedure interne e gli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari previsto dal secondo comma del succitato articolo.

Nullità degli incarichi e relative sanzioni

- 1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 ed i relativi contratti sono nulli.
- 2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti degli organi collegiali che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.
- 3. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono conferire ulteriori incarichi di rispettiva competenza per un periodo di tre mesi.

Contestazione della nullità degli incarichi

- 1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013. A tal fine, il Responsabile contesta all'organo conferente e al soggetto incaricato l'esistenza o l'insorgenza delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al succitato decreto e segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del decreto medesimo all'A.N.AC. (precedentemente denominata CIVIT) Autorità Nazionale AntiCorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla Legge n. 215/2004, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
- 2. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni sul conferimento degli incarichi è pubblicato sul sito web istituzionale.

Organi surroganti

- 1. Gli organi surroganti sono individuati come segue:
 - nel Consiglio Provinciale, qualora il conferimento nullo sia stato operato dalla Giunta Provinciale;
 - nella Giunta Provinciale, qualora il conferimento nullo sia stato operato dal Consiglio Provinciale;

- nel Vice Presidente, qualora il conferimento nullo sia stato operato dal Presidente della Provincia;
- nel Segretario Generale/Direttore Generale, qualora il conferimento nullo sia stato operato da un Dirigente o da una Posizione Organizzativa;
- nel Presidente della Provincia, qualora il conferimento nullo sia stato operato dal Segretario Generale/Direttore Generale.

Procedura sostitutiva

- 1. Entro quindici giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di conferire nuovamente l'incarico di cui trattasi.
- 2. Nell'ipotesi in cui l'organo surrogante ritenga che sussista, per disposizione legislativa o regolamentare, l'obbligo giuridico di procedere al conferimento dell'incarico o che, comunque, esistano ragioni di opportunità per mantenere la nomina, entro quindici giorni procede ad attivare la necessaria procedura di conferimento dell'incarico, da concludersi entro i successivi quindici giorni, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente.

Dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

- 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013. La dichiarazione in parola, da redigersi sull'apposito modulo predisposto dai competenti Uffici, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
- 2. Nel corso dell'incarico l'interessato è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al decreto in parola.
- 3. Entrambe le dichiarazioni sono pubblicate, a cura dell'organo che ha conferito l'incarico, sul sito web istituzionale dell'Ente in apposita voce della sezione "Amministrazione Trasparente".
- 4. La dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 per un periodo di cinque anni, ferma restando ogni altra responsabilità.